

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati STORTI, CANESTRARI, TOROS, CARRA

Presentata il 5 ottobre 1963

Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo l'onore di presentarvi una proposta di legge per la disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità farmaceutiche.

Questo progetto ha lo scopo di ottenere in sede legislativa la fisionomia giuridica ed i requisiti di una categoria impegnata nel delicato e particolarissimo settore della propaganda scientifica delle specialità medicinali, indicando gli organi ai quali dovrà essere attribuita la facoltà di concedere una carta di riconoscimento con valore legale.

I soggetti ai quali riteniamo di dover dare una disciplina legislativa, operano a diretto contatto con la classe medica ed è quindi indispensabile fissare alcune norme categoriche che siano garanzia di serio controllo dell'attività, sia nell'interesse dei propagandisti e sia nell'interesse di coloro ai quali l'opera di propaganda è rivolta.

L'istituzione di un Albo professionale, distinto da quello degli agenti e rappresentanti di commercio, è suggerita dalla differente natura del lavoro svolto dalla categoria cui sono rivolte le attenzioni della nostra proposta di legge; infatti, mentre l'opera del normale agente di commercio è regolata secondo una tradizione con scopi unicamente commerciali, l'azione del propagandista di specialità farmaceutiche è da configurarsi come opera di divulgazione vera e propria condotta su basi scientifiche e rivolta in prevalenza non

già ad imprenditori commerciali ed industriali, bensì alle classi sanitarie alle quali è indispensabile fornire informazioni ed illustrazioni che consentano una valutazione dei prodotti con criteri che oltrepassano i limiti di un interesse o finalità meramente commerciali.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo professionale che noi proponiamo non può avere quindi solo carattere formale, ma deve essere un mezzo attraverso il quale gli organi preposti possono verificare l'esistenza dei requisiti ritenuti indispensabili per l'esercizio della professione; ecco perché abbiamo ritenuto di doversi condizionare l'ammissione all'Albo al possesso di un titolo di studio o di qualificazione che attesti l'idoneità del soggetto all'esercizio dell'attività prescelta.

La proposta di legge indica i titoli richiesti: laurea in medicina, veterinaria, chimica, farmacia, biologia e scienze naturali, oppure un diploma di abilitazione conseguito in apposita scuola nazionale da istituirsi presso l'E. N. A. S. A. R. C. O., l'unico Ente di diritto pubblico fra le cui finalità è appunto quella dell'istruzione professionale degli agenti e rappresentanti, salvo per coloro che da anni esercitano l'attività comprovata da regolare mandato.

La proposta di legge ha voluto estendere la possibilità di accesso alla professione di propagandista scientifico dei prodotti medici-

nali anche a coloro che non hanno conseguito la laurea, in quanto si tratta obbiettivamente di un lavoro per il quale non è indispensabile il titolo accademico; tuttavia è opportuno condizionare l'ammissione all'Albo al conseguimento di una seria preparazione o qualificazione che potrà conseguirsi con la scuola nazionale citata.

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questa proposta di legge sarà la testimonianza delle attenzioni del legislatore verso tutte le attività degli individui, dei gruppi e delle categorie, soprattutto nell'interesse della collettività, il cui progresso è legato al coordinamento ed alla precisa regolamentazione di ogni atto di coloro che operano nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della presente legge si applicano a tutti coloro che — su mandato di una o più industrie farmaceutiche o imprese commerciali, artigiane o cooperative del ramo, o da persone che hanno da queste regolari mandati di rappresentanza, agenzia o concessione — esercitano come attività professionale la ricerca del medico o di altri appartenenti alla classe sanitaria, nelle cliniche universitarie, negli ospedali, negli ambulatori di Enti mutualistici, assistenziali o privati, allo scopo di presentare con adeguata illustrazione scientifica o con materiale fornito dalle case farmaceutiche mandanti, presidi terapeutici, farmaci, prodotti dietetici ed affini, qualunque sia la forma di retribuzione a loro riservata, con un rapporto di impiego o di agenzia, o con un rapporto di rappresentanza commerciale, anche se con deposito di varie Case mandanti o con eventuali altre mansioni di carattere commerciale secondo le particolari necessità delle Case stesse.

ART. 2.

L'espletamento delle suindicate mansioni dà luogo al riconoscimento della professione del propagandista scientifico di medicinali, inibendosi alle ditte mandanti di far svolgere propaganda medica a persone con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

ART. 3.

Per l'esercizio professionale dell'attività di propagandista scientifico di medicinali, quale che sia la forma del rapporto di prestazione o di collaborazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1, con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative, è ri-

chiesta obbligatoriamente l'iscrizione nello speciale Albo professionale permanente dei propagandisti scientifici di medicinali da istituirsi presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

ART. 4.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una speciale Commissione alla quale è demandato l'incarico di esaminare le domande di iscrizione all'Albo professionale di coloro che, previ adeguati controlli sono ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Inoltre a detta Commissione provinciale è affidata la tenuta dell'Albo professionale dei propagandisti scientifici di prodotti medicinali ritenuti idonei che operano nelle circoscrizioni di competenza.

La Commissione provinciale è costituita con decreto prefettizio, dura in carica quattro anni ed è così composta:

- a) di sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere provinciale più rappresentative;
- b) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- c) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- d) del medico provinciale o di un suo delegato.

È incompatibile l'esercizio della professione di propagandista scientifico di medicinali con l'esercizio delle professioni alle quali si è abilitati dalle lauree nelle facoltà indicate al n. 6° dell'articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

La carta di identità professionale che è rilasciata dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, deve contenere:

- le generalità del titolare;
- la residenza;
- la specificazione dei titoli che lo hanno portato al conseguimento dell'idoneità ad esercitare la professione;
- la fotografia autenticata del titolare;
- la data di iscrizione all'Albo.

Qualsiasi variazione alle indicazioni della carta di identità deve essere apportata esclusivamente dalla commissione provinciale competente.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale stabilita dalla presente legge

competete alla Commissione di cui all'articolo 4, la quale, nell'espletamento delle sue mansioni, si avvale della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

ART. 6.

Per l'iscrizione nei ruoli dell'Albo professionale, oltre ai titoli di cui agli articoli precedenti, sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1°) essere cittadino italiano;
- 2°) avere età non inferiore ai 18 anni;
- 3°) avere il pieno godimento dei diritti civili;

- 4°) essere di buona condotta;
- 5°) presentare il certificato penale;
- 6°) possedere la laurea nelle facoltà di medicina, veterinaria, chimica, farmacia, biologia e scienze naturali, od apposito titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato da una istituenda Scuola nazionale per propagandisti scientifici di medicinali, alla quale potranno accedere gli aspiranti propagandisti scientifici che siano muniti di attestato di frequenza di una scuola media superiore. L'istituzione della predetta scuola verrà promossa dall'E. N. A. S. A. R. C. O. in accordo con i competenti Organi dello Stato (Ministero della pubblica istruzione, Ministero della sanità e Ministero del lavoro e della previdenza sociale) secondo le disposizioni e le modalità che verranno stabilite dal regolamento della presente legge.

A detta scuola avranno diritto di accedere volontariamente tutti coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, dimostreranno di esercitare regolarmente la professione di propagandista scientifico di medicinali secondo quanto disposto dal successivo articolo 12, a prescindere dal titolo di studio posseduto.

I laureati che volontariamente intendessero frequentare i corsi della predetta scuola nazionale, limitatamente alle materie non trattate per il conseguimento della loro laurea, riceveranno adeguato titolo di specializzazione.

- 7°) Atto notarile con il quale l'interessato fa esplicita dichiarazione di non prestare altro lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici e di Enti morali, di Enti locali e di Imprese private in genere che abbiano attività estranea all'industria e commercio di prodotti farmaceutici ed affini, dichiarando di essere egli stesso l'esercente la professione per la quale chiede l'iscrizione.

ART. 7.

La cancellazione dall'Albo professionale ed il conseguente ritiro della carta di identità professionale è preannunciata dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della presente legge nei seguenti casi:

- a) perdita della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili;
- b) rinuncia all'iscrizione;
- c) cessazione completa dell'attività professionale per dedicarsi ad altre attività;
- d) comprovata inosservanza alle norme della presente disciplina e immoralità nella esplicazione del lavoro inerente al mandato ricevuto.

Il provvedimento di cancellazione è preannunziato solo previa regolare contestazione degli addebiti all'interessato per le relative contestazioni. Avverso i predetti provvedimenti può prodursi ricorso sospensivo con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla notifica di essi.

ART. 8.

I trasferimenti da un Albo provinciale ad un altro, verranno richiesti dall'interessato alla Commissione di cui all'articolo 4.

ART. 9.

Presso il Ministero dell'industria e commercio viene istituita una Commissione centrale che accoglierà e deciderà sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della presente legge, in materia di mancata iscrizione e di cancellazione dall'Albo. La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministero dell'industria e commercio e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) di sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;
- b) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- c) di un rappresentante del Ministero dell'igiene e sanità;
- d) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) del Presidente dell'E.N.A.S.A.R.C.O. o di un suo delegato.

Detti membri procedono alla elezione del presidente della Commissione centrale.

La suddetta Commissione centrale dovrà inoltre provvedere alla tenuta dell'Albo nazionale istituito nei modi di cui ai precedenti articoli e curare lo svolgimento delle seguenti altre funzioni:

a) promuovere, favorire e disciplinare l'attività delle Commissioni provinciali;

b) vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro dell'attività professionale e della elevazione morale dei propagandisti scientifici di medicinali;

c) curare i rapporti con le Autorità centrali, dando il proprio concorso allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale.

Alla Segreteria della Commissione centrale sarà addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio e di un rappresentante della categoria dei propagandisti scientifici di medicinali.

ART. 10.

Chiunque eserciti professionalmente, anche in via provvisoria, l'attività disciplinata dalla presente legge senza essere iscritto nei ruoli dell'Albo professionale permanente previsto dall'articolo 3 incorre nelle sanzioni stabilite dagli articoli 348 e 665 del Codice penale e dagli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 del Codice civile.

ART. 11.

L'esercizio della professione di cui alla presente legge è altresì disciplinato dagli articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'Albo professionale permanente in seguito a domanda e previa deliberazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, tutti coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possedendo i requisiti di cui all'articolo 6, nn. 1, 2, 4, 5 e 7, a prescindere dal titolo di studio, esercitano la professione di propagandisti scientifici, dimostrabile da regolare contratto o mandato registrato, di una impresa industriale, commerciale, artigiana o cooperativa

del ramo farmaceutico o comunque da altre prove equipollenti o similari documentate dall'interessato.

ART. 13.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge entro sei mesi.

ART. 14.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.